



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.3984/2006

Reg.Dec.

N. 3044 Reg.Ric.

ANNO 2001

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3044/2001 proposto dall'ASSOCIAZIONE
EKOCLUB INTERNATIONAL, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Clarizia con domicilio eletto in
Roma via Principessa Clotilde n. 2;

contro

- ASS.ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE-
ONLUS,
- LEGA ANTI VIVIZEZIONE – ONLUS,
- LEGA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI – ONLUS,
- LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dall'Avv. Alessio
Petretti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A;

e nei confronti di

MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di

Roma Sez. II bis, n. 362/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell'11 aprile 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi gli avv.ti Clarizia, Petretti e l'avv. dello Stato Volpe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza n. 362/2001, del 19 ottobre 2000/23 gennaio 2001, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglieva il ricorso (n. 4177/2000) proposto dall'Associazione italiana per il world wide fund for nature, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli, dalla Lega italiana anti-vivisezione, dalla lega per l'abolizione della caccia contro il Ministero dell'ambiente e nei confronti dell'associazione Ekoclub international. Per l'effetto il Tribunale amministrativo indicato annullava il decreto dell'indicato Ministero con il quale era stato dichiarato che permanevano in capo alla controinteressata Associazione Ekoclub internazionale le condizioni di rappresentanza necessarie per essere considerata associazione di protezione ambientale. Contro l'indicata sentenza l'Associazione l'Ekoclub international ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato il 29 marzo 2001, la riforma dell'impugnata decisione con la reiezione del ricorso di primo grado; ed il ricorso, con la costituzione del Ministero dell'ambiente che ha proposto appello incidentale contro la

stessa decisione, chiamato per l'udienza odierna all'esito era trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

L'Ekoclub international con decreto n. 862, del 26 giugno 1992 del Ministero dell'ambiente, otteneva il riconoscimento di associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86. La natura di associazione ambientalistica dell'Ekoclub international era confermata con atto del 4 ottobre 1999, adottato dalla stessa amministrazione nel ritenuto presupposto che, malgrado alcune successive marginali modificazioni statutarie, permanevano le condizioni di rappresentatività del sodalizio come previste dall'indicato art. 13 della legge n. 349/1986.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, a seguito di ricorso di alcune omologhe associazioni, con l'impugnata sentenza riteneva, invece, illegittima la confermata qualificazione per irregolarità procedimentale: essendo chiamata ad espletare un procedimento di autotutela nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, l'amministrazione- secondo i giudici di primo grado- doveva adottare le stesse formalità procedurali previste per il riconoscimento della qualificazione di associazione ambientalistica.

La decisione, impugnata dall'Ekoclub international, è errata e va riformata.

A quanto si evince dal provvedimento impugnato, il Ministero dell'ambiente non ha inteso esercitare, né ha esercitato alcun potere di autotutela in ordine al provvedimento del 26 giugno 1992, la cui legittimità non era stata da alcuno contestata; si è trattato, più semplicemente, di una

presa d'atto del permanere in capo all'Ekoclub international, pur a seguito di marginali modificazioni statutarie, delle condizioni di rappresentatività dell'ente che avevano consentito di attribuirgli la qualificazione di associazione ambientalistica.

Come, in particolare, si evince dalla stessa sentenza impugnata, l'amministrazione dell'ambiente, venuta a conoscenza dell'avvenuta adozione- in data 8 dicembre 1996- di un nuovo statuto che, a apportava radicali innovazioni alla struttura dell'ente tali da snaturarne i presupposti- dava effettivamente avvio ad un procedimento per verificarne la compatibilità con i requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 349/86. Senonché, come pure si rileva dalla sentenza impugnata, avendo nelle more l'associazione ricorrente accettato i rilievi dell'amministrazione ripristinando le regole statutarie precedentemente vigenti, il Ministero, interrompeva la procedura. Di modo che senza necessità di acquisire alcun ulteriore adempimento istruttorio, non più occorrente stante l'interruzione dell'intrapreso procedimento, legittimamente ne dava comunicazione all'associazione interessata ribadendo che le riprestante prescrizioni statutaria erano sufficienti a garantire, come era stato accertato al momento dell'iniziale riconoscimento, il requisito della rappresentatività dell'ente.

L'impugnata sentenza va quindi riformata con il rigetto del ricorso di primo grado con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, respinge il ricorso di

primo grado. Spese compensate.

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma l'11 aprile 2006, in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l'intervento dei sigg:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere Est.
Carmine VOLPE	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere
SABINO LUCE

Segretario
GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..23/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria